

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi (innevamento artificiale), dal torrente Artignaga, in Comune di VEGLIO, assentita alla Società ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.P.A con D.D. 28.10.2014 n. 1.637. PRATICA n. 142AT.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.637 del 28 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di autorizzare (omissis), alla Società ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A con sede legale in via Roma n° 99/100 - 13835 TRIVERO (omissis) – la licenza di attingimento d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, dal torrente Artignaga, in Comune di VEGLIO – Località “Casa del Pescatore”- oggetto della precedente D.D. 12.12.2013 n° 2.129. Di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, solo qualora sussistano reali esigenze di approvvigionamento idrico per carenza di precipitazioni nevose, a mezzo di tubazione in PVC, posata nell'alveo del torrente Artignaga, 20 mt. a valle di una briglia di derivazione esistente sul medesimo corpo idrico, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 11 con un intervallo temporale di utilizzo: dal 30 novembre al 31 marzo dell'annualità successiva - per un volume massimo di prelievo di circa 10.000 metri cubi – corrispondenti a una portata media di litri/secondo 0,95 – calcolata sul periodo effettivo di prelievo (122 giorni).

L'acqua dovrà servire esclusivamente per l'uso classificato dalla normativa: Produzione di Beni e Servizi e specificatamente per innevamento artificiale delle piste da sci della località “Bielmonte”.

Poiché il prelievo idrico verrà praticato a soli 20 metri a valle dalla presa “B” della Centrale del “LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.p.A” - l'attingimento potrà essere effettuato unicamente qualora sia inattiva l'alimentazione della superiore derivazione idroelettrica, in modo tale che l'acqua prelevata non venga sottratta dalla quota del D.M.V. rilasciato in alveo dalla predetta derivazione, posta più a monte.

Di imporre, alle 2 ditte interessate, il coordinamento dei rispettivi prelievi idrici dal torrente Artignaga, in modo tale che:

nell'intervallo temporale fra il 30 novembre ed il 31 marzo, qualora sia in funzione la Centrale del “LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA” posta a monte, cessi immediatamente l'attingimento a valle da parte della “ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA S.p.A” e viceversa possa essere praticato il prelievo per l'innevamento artificiale, nel suddetto periodo, dopo l'opportuna verifica che la superiore derivazione idroelettrica sia completamente inattiva. (omissis)

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R (come modificato dal D.P.G.R. 1/R/2014) la validità temporale della licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3, decorrenti dalla data del 30 novembre 2014 e con scadenza al 31 marzo 2017; (omissis)

la titolare della licenza è tenuta a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed

impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis);

La Responsabile del Servizio
Annamaria BALDASSI